

Pier Angelo Mori  
*Economia della cooperazione e del non-profit*  
II edizione  
Roma, Carocci Editore, 2015

## Aggiornamento del cap. 8

### Come usare questo aggiornamento

Ai fini della preparazione dell'esame le pp. 126-28 del libro fino a "... esercita il controllo di impresa" **vanno sostituite** con il § 2 "Nuovo par. 8.7" qui contenuto (p. 3-6).

Sia il § 1 ("Premessa") sia il § 3 ("Alcuni aspetti significativi della riforma dell'impresa sociale") invece **non sono richiesti** ai fini dell'esame.

### Indice

1. Premessa.....	2
2. Nuovo par. 8.7.....	3
3. Alcuni aspetti significativi della riforma dell'impresa sociale.....	6

## 1. Premessa

Nel 2017 è stata varata un'ampia riforma della legislazione degli enti non-profit. Il provvedimento principale è il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, denominato *Codice del Terzo settore*, che riordina la normativa in materia all'interno di un quadro legislativo unitario. Ad esso sono collegati ulteriori atti legislativi a completamento della riforma, tra cui il D.Lgs. 112/17 sull'impresa sociale, di cui parleremo più avanti.

La riforma si incentra su una nuova qualifica giuridica, quella di *Ente del Terzo Settore* (ETS, secondo l'uso corrente), che è definita all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/17:

«Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.»

Né in questo passo né altrove la legge parla di non-profit. In effetti “non-profit” era prima della riforma, ed è rimasto anche dopo, un termine estraneo alla legislazione italiana. Non può tuttavia sfuggire la relazione tra il settore non-profit come lo abbiamo definito nel libro e gli enti di cui all'art. 4: è evidente che questi ultimi rientrano tra quelli che nel cap. 8.5 abbiamo classificato come enti non-profit. Va però anche notato che non tutti gli enti non-profit nel senso del libro sono necessariamente enti del terzo settore ai sensi della legge vigente. Ad esempio, una ordinaria fondazione priva di “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” non può essere un ETS, pur facendo parte del settore non-profit. Questo significa che l'insieme di questi

enti appartiene al settore non-profit nell'accezione di questo libro ma non coincide con esso (è un suo sottoinsieme).

Diversi sono gli aspetti degli ETS degni di nota – lo svolgimento di “attività di interesse generale” (elencate all'Art. 5 del D.Lgs. 117/17), il lavoro volontario, ecc. – ma non è questo il luogo per una disamina puntuale della legge (esistono peraltro ottimi commentari a cui il lettore interessato può fare riferimento) e qui ci fermiamo su questo tema. Nei prossimi paragrafi ci concentriamo sulla riforma della normativa riguardante l'*impresa sociale*.

## 2. Nuovo par. 8.7

Per la preparazione dell'esame, sostituire le pagine del libro, da 126 a 128 fino a “... esercita il controllo di impresa”, con il seguente pezzo su sfondo grigio.

«Un tratto delle classificazioni tradizionali del settore non-profit è la contrapposizione tra non-profit e impresa: se si guardano ad esempio le categorie degli enti classificati dall'ISTAT come non-profit per i censimenti, spicca l'assenza di qualunque forma di impresa con l'unica eccezione della cooperativa sociale. Questo uso si è mantenuto fino al 2006, quando è stata introdotta la normativa che istituisce l'*impresa sociale*. La legge 118/05 e le successive norme attuative contenute nel D.Lgs. 155/06<sup>1</sup> hanno abbattuto il muro che nelle rilevazioni statistiche e nella percezione pubblica ha sempre tenuto separata in Italia l'impresa dal settore non-profit: l'impresa sociale entra a pieno titolo in questo settore per le analogie con alcuni enti non-profit e con essa si aprono nuovi interessanti orizzonti che andiamo ora ad esplorare. Nel 2017 un'ampia riforma del terzo settore ha toccato anche l'impresa sociale con l'emanazione del D.Lgs. 112/17, che ha sostituito il D.Lgs. 155/06.

Come recita l'art. 1 del D.Lgs. 112/17, l'impresa sociale è una *qualifica* che può essere attribuita a “tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in

---

<sup>1</sup> Per un commento esteso si veda De Giorgi (2007).

conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale”.

Elemento chiave per identificare questa forma di impresa è l'*interesse generale* delle attività da essa svolte. Osserviamo che l'interesse generale è un attributo dell'attività<sup>2</sup> e all'articolo 2 del D.Lgs. 112/17 ne vengono elencate varie che secondo la legge hanno tale natura: servizi socio-sanitari; servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; cooperazione allo sviluppo; commercio equo e solidale; microcredito; agricoltura sociale organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, e altri ancora. All'interno di questa copiosa casistica si possono individuare quattro principali macro-settori al cui interno si colloca l'attività di impresa sociale: *sanità, assistenza, istruzione/formazione, cultura e sport*. Inoltre, come già per la cooperativa sociale, in alternativa alle attività in questi settori, l'impresa sociale può perseguire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di vario tipo e lavoratori disabili (art. 2, c. 1).

L'impresa sociale non è in ordine di tempo la prima specie d'impresa con finalità di interesse generale prevista dal nostro ordinamento. Come sappiamo, la cooperativa sociale, pur avendo i caratteri della società mutualistica, persegue “*l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini...*” (art. 1, L. 381/91): la cooperativa sociale è dunque una vera e propria forma di impresa sociale ante litteram. La normativa sull'impresa sociale amplia considerevolmente il novero delle forme organizzative attraverso cui si può perseguire l'interesse generale, ricomprendendo, oltre alle varie tipologie di cooperative e alle tradizionali forme organizzative del non-profit quali associazioni, fondazioni e comitati, anche le varie tipologie di società di persone e di capitali, purché svincolate da finalità lucrative, come richiesto dall'art. 3 del D.Lgs. 112/17.

---

<sup>2</sup> Non viene più usata la denominazione di “beni/servizi di utilità sociale” della precedente normativa, anche se le nuove attività di interesse generale coincidono in larga misura con i vecchi beni/servizi di utilità sociale più alcune aggiunte.

In sostanza la normativa sull'impresa sociale fa due operazioni diverse ma convergenti: da una parte porta dentro il perimetro dell'impresa tipologie di enti tipicamente non-profit come le associazioni e le fondazioni, dall'altra riconduce nell'alveo del non-profit forme organizzative tradizionalmente estranee ad esso, proprie dell'impresa lucrativa. L'idea su cui si fonda la commistione tra impresa e non-profit può essere riassunta come segue. Nell'impresa classica l'organizzazione e la professionalità sono finalizzate a ottenere un lucro, cioè un beneficio economico per l'imprenditore. Nell'impresa sociale la stessa struttura viene messa al servizio dell'interesse generale che prende così il posto del lucro. Il passaggio non crea problemi sul piano concettuale: siamo sempre in presenza di un'organizzazione che viene finalizzata al raggiungimento di un beneficio economico ma cambia la natura del beneficio – privato nel primo caso (più precisamente lucrativo), sociale nel secondo.

Forse la più notevole innovazione introdotta dalla nuova normativa è l'inclusione nel settore non-profit delle società lucrative, in particolare delle società di capitali, come forme organizzative ammesse per l'esercizio di attività non-profit. In effetti sono queste le uniche che prima non erano ammesse in nessun modo, mentre tutte le altre lo erano già: è qui dunque che la nuova normativa opera un'estensione netta rispetto alla situazione precedente. Per capire la portata di ciò è utile confrontare l'impresa sociale controllata dai soci di capitale con la cooperativa sociale. Secondo una consolidata classificazione economica, l'impresa cooperativa è quella controllata dai suoi lavoratori o dai consumatori/utenti dei beni/servizi prodotti da essa, mentre l'impresa capitalistica – indipendentemente dalla forma giuridica – è quella controllata dal capitale. La legge istitutiva dell'impresa sociale fa un'operazione simile a quella fatta dalla legge istitutiva della cooperativa sociale (L. 381/91): come la cooperazione sociale è l'estensione del ceppo cooperativo nel campo sociale – cioè persegue l'interesse generale attraverso l'organizzazione mutualistica – queste forme di impresa sociale rappresentano l'estensione del ceppo capitalistico nel sociale.

Un ultimo aspetto organizzativo che vale la pena sottolineare è la possibilità d'impiego nell'impresa sociale del lavoro volontario (per maggiore precisione di "attività di volontariato", art. 13, D.Lgs. 112/17). Nell'impresa lucrativa e mutualistica tradizionale la prestazione d'opera gratuita non è ammessa. Nella cooperativa sociale

è invece prevista, però la norma impone che il volontario sia anche socio. Pure nell'impresa sociale viene ammessa, indipendentemente dalla struttura organizzativa, ma con modalità più ampie rispetto alla cooperazione sociale, in quanto non è richiesto che il volontario svolga funzioni di controllo come socio e si ammette la possibilità di subordinazione all'“imprenditore sociale” che gestisce e esercita il controllo sull'impresa.» **continua a leggere nel libro a p. 128 da “Come abbiamo detto, ...”**

### 3. Alcuni aspetti significativi della riforma dell'impresa sociale

Una parte rilevante della c.d. Riforma del Terzo settore è, come abbiamo detto, rappresentata dalla riforma della legislazione sull'impresa sociale, che si è concretizzata nell'emanazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in sostituzione del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Di seguito, per ciascuno degli articoli citati nel cap. 8.7 del libro (1, 2, 3, 14 [13, nuova numerazione]), è riportato un breve commento delle principali novità introdotte dalla riforma.

N.B. – Molti degli articoli del nuovo decreto hanno mantenuto la stessa numerazione e rubrica (ma una diversa formulazione del contenuto). Se non è indicato diversamente, il numero e la rubrica degli articoli citati si riferiscono ad entrambi i decreti.

#### **Art. 1** (*Nozione e qualifica di impresa sociale*)

La nuova definizione di impresa sociale non si discosta di molto da quella del D.Lgs. 155/06. Come nella precedente legge l'impresa sociale persegue fini di interesse generale ma, a differenza della precedente formulazione, qui l'interesse generale è direttamente riferito alle attività, mentre precedentemente si parlava di finalità di interesse generale dell'impresa realizzate mediante la produzione e lo scambio di particolari beni/servizi, detti di utilità sociale (denominazione che ora non è più usata).

«1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

...

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali...»

Alcuni punti del testo meritano una particolare sottolineatura. In particolare è da notare che:

- entra nella definizione di impresa sociale il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (Comma 1),
- non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti che esercitano un'attività di erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci o associati, i quali comprendono tra gli altri anche gli enti mutualistici (Comma 2),
- le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 sono automaticamente riconosciute come imprese sociali (Comma 4).

**Art. 2** (*Attività d'impresa di interesse generale*)

Sono considerate attività di interesse generale: servizi socio-sanitari; servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; cooperazione allo sviluppo; commercio equo e solidale; microcredito; agricoltura sociale organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, e altri ancora. Come si vede, questo elenco ricalca in parte quello dei vecchi beni/servizi di utilità sociale, con diverse aggiunte. L'elenco delle attività di interesse generale è suscettibile di aggiornamento per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A queste attività si aggiunge, come nella vecchia normativa, l'*inserimento lavorativo* di soggetti svantaggiati a vario titolo, di cui si dà un elenco dettagliato al comma 4 (lavoratori molto svantaggiati ai sensi del regolamento Commissione UE n. 651/2014, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia).

**Art. 3** (*Assenza di scopo di lucro*)

Come nella precedente normativa, «l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio» (comma 1) e a tal fine «è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori». Questa seconda parte si ispira alla disciplina del codice civile per le società cooperative a *mutualità prevalente* (in part. art. 2514), le quali costituiscono il modello di riferimento per l'impresa sociale in materia di disponibilità del patrimonio netto. L'analogia con questo tipo di cooperative è completata dalla disposizione del comma 2 circa il rimborso del capitale versato dal socio di impresa sociale costituita nelle forme *societarie* del libro V del codice civile ("Nelle imprese



sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a)"): anche questa disposizione non fa che ricalcare lo schema previsto per le cooperative a mutualità prevalente.<sup>3</sup> Per alcuni versi la disciplina dell'impresa sociale va anche oltre quella delle cooperative a mutualità prevalente, in particolare per quanto riguarda la specificazione del divieto di *distribuzione indiretta* del patrimonio netto, di cui di la nuova normativa dà una più ampia e incisiva specificazione (vedi punti a)-f) del comma 2).

Un'importante innovazione è la possibilità, introdotta al comma 3, per le imprese sociali di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali a:

- aumenti gratuiti del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, se costituite in forma di società, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

**Art. 13** [Art. 14, D.Lgs. 155/06] (*Lavoro nell'impresa sociale*)

Non presenta significative differenze rispetto alla precedente formulazione e in particolare si mantiene la possibilità di impiegare volontari nei limiti precedentemente previsti (il loro numero non deve superare quello dei lavoratori remunerati).

---

<sup>3</sup> Si noti invece che per le forme organizzative diverse da quelle del libro V, specificamente associazioni, fondazioni, ecc., il rimborso non è previsto.

---

#### Riquadro di approfondimento

Alcune norme particolarmente significative, che non erano presenti nella precedente disciplina (e ovviamente non sono citate nel libro), meritano di essere ricordate. Di seguito un sintetico commento delle principali.

#### **Art. 12** (*Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio*)

Questa nuova norma è finalizzata alla preservazione nel tempo del carattere sociale dell'impresa, a fronte della possibilità di acquisizioni e trasformazioni possibili con certe forme d'impresa, in particolare le società di capitali: «La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere» (comma 1).

Un'innovazione notevole consiste nell'introduzione per le imprese sociali di un vincolo sulla destinazione del patrimonio residuo allo scioglimento dell'impresa, anche questa sulla falsariga di una analoga vigente per le società cooperative a mutualità prevalente: «In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo ... è devoluto ... ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1» (comma 5).

#### **Art. 18** (*Misure fiscali e di sostegno economico*)

La disposizione introduce importanti misure di sostegno e fiscali per la promozione dell'impresa sociale, vediamo le principali. In primo piano, vi è la disposizione che gli «Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile» (comma 5), come già avviene per le cooperative sociali (e in parte per le altre cooperative a mutualità prevalente).

Sono previste poi agevolazioni fiscali a favore dei *soggetti che investono* nelle imprese sociali, precisamente:

- per i soggetti IRPEF (persone fisiche) è prevista una detrazione dall'imposta dovuta pari al 30% della somma investita nel capitale

sociale di una o più imprese sociali, fino ad un importo massimo di un milione di euro per ogni periodo di imposta;

- per i soggetti IRES (imprese) è prevista una deduzione dalla base imponibile pari al 30% della somma investita, fruibile in relazione ad investimenti fino ad euro 1,8 milioni di euro.
- 

*Bibliografia per ulteriori approfondimenti:*

Fici A., “La nuova disciplina dell’impresa sociale: una prima lettura sistematica”, *Impresa sociale*, n. 9, 2017, 8-16.

(08/2019)